

Legge regionale 21 marzo 2003 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disciplina del settore fieristico.

Art. 7

(Regolamento)(1)

1. Con regolamento regionale sono stabiliti:

- a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale e i termini per la presentazione delle domande di qualificazione al fine dell'inserimento della manifestazione nel Calendario;
- b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;
- c) le modalità di rilevazione e certificazione, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di cui all'articolo 4, dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 4/2005